



Il Prefetto della Provincia di Napoli

Gab/Pers.Pref.

Napoli, data del protocollo

PREMESSO CHE:

- il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione I - con sentenza n. 235/2015, ha accolto il ricorso proposto dal Comune di Anacapri c/la Regione Campania per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall'Ente in relazione all'atto di diffida per la corresponsione della rata finale a saldo concernente l'ampliamento del sistema fognario;
- con la predetta statuizione, in caso di persistente inadempimento, il TAR ha nominato lo scrivente, o suo delegato, Commissario "ad acta", al fine di porre in essere le attività sostitutive necessarie all'integrale esecuzione della decisione;

VISTA l'istanza con la quale il legale del ricorrente ha chiesto allo scrivente di attivare le funzioni commissariali in via sostitutiva, accertata la persistente inottemperanza dell'Ente;

VISTA la prefettizia prot. n.32909/Gab./Pers.Pref. del 2 marzo 2016, con la quale sono state chieste notizie alla Regione Campania in ordine all'integrale adempimento della sentenza n. 235/15, a tutt'oggi non riscontrata;

RITENUTO, pertanto, di dover delegare un funzionario in servizio presso questo Ufficio, affinché provveda all'esecuzione del giudicato nei termini e con le modalità prescritti in sentenza;

VISTI gli artt. 21 e 114 del codice del processo amministrativo;


DECRETA

per i motivi in preambolo indicati, il dr. Enzo Scognamiglio - Funzionario economico finanziario, in servizio presso questa Prefettura, è delegato Commissario "ad acta" per l'esecuzione della pronuncia giurisdizionale indicata in premessa, nei termini e con le modalità ivi previsti.

L'Ufficio Staff Affari del personale della carriera prefettizia provvederà alla notifica del presente decreto al Commissario ad acta delegato, nonchè alla comunicazione al Tribunale Amministrativo Regionale e alle parti del contenzioso indicate in epigrafe.

IL PREFETTO
(Pantalone)

N. 235/2014 REG.PROV.COLL.
N. 05102/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 5102/14 R.G., proposto da:

Comune di Anacapri, in persona del Sindaco p.t. rappresentata e difesa dall'avvocato Lucio De Luca, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, Via Cesario Console, 3;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente p.t. rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Cioffi, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, Via S.Lucia,81, presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale;

per la dichiarazione

dell'illegittimità del silenzio serbato in relazione all'atto di diffida, notificato in data 11.6.2014 per la corresponsione della rata finale a saldo concernete le seguenti opere: ampliamento del sistema fognario

UFFICIO COPIE
DEI PASSOLI CON
DELLA RICHIESTA



IL FUNZIONARIO

Giuseppe...
€ 12,90

14/01/2015




del 14 aprile 2014 aveva rappresentato che i fondi per i predetti finanziamenti erano stati disimpegnati dal Commissario di Governo ex O.M. 2948/99 e.s.m.i. al fine di destinarle all'emergenza rifiuti, precisando che" per poter liquidare al Comune le somme residue è necessario individuare una nuova fonte di finanziamento nell'ambito del bilancio regionale";

Rilevato che:

- con ricorso spedito per la notifica il 17 ottobre 2014 e depositato il 22 ottobre 2014, il Comune di Anacapri ha chiesto dichiararsi l'illegittimità dell'inerzia della Regione Campania relativamente al procedimento volto al pagamento di un debito oggetto di espresso riconoscimento;
- si è costituita in giudizio la Regione Campania. allegando documentazione che attesta l'esistenza del debito relativo al saldo dei finanziamenti per le opere de quibus, evidenziando la necessità di adozione di una deliberazione di Giunta per il riconoscimento del debito fuori bilancio (nota n. 8349 dell'8 gennaio 2015);
- alla camera di consiglio del 14 gennaio 2015 la causa è stata trattenuta per la decisione;

Considerato che:

- il ricorso è meritevole di accoglimento;
- invero, in base alla citata nota del Direttore generale del 14 aprile 2014, nonché in base alla documentazione depositata dalla Regione Campania all'atto della costituzione in giudizio, allo stato non è



Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente

Paolo Corciulo, Consigliere, Estensore

Pierluigi Russo, Consigliere

L'ESTENSORE

Paolo Corciulo

IL PRESIDENTE

Cesare Mastrocola

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 15/1/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

[Signature]

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA


conforma all'originale
conservato negli atti di legge.

Amore

31 MAR 2015

[Signature]





1348

N. 4624/15 REG.PROV.COLL.
N. 03356/2015 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3356 del 2015, proposto dalla Regione Campania, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Marzocchella, con domicilio eletto presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione Campania in Roma, via Poli, n. 29;

contro


il Comune di Anacapri, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucio De Luca, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Luigi Napolitano in Roma, via Sicilia, n. 50;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Campania, Sezione I, n. 235 del 15 gennaio 2015, resa tra le parti, concernente illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Campania sulla diffida a corrispondere le somme a



22/09/2015



saldo del finanziamento per lavori di ampliamento del sistema fognario e di integrazione dell'acquedotto comunale;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Anacapri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2015 il

Consigliere Doris Durante;

Uditi per le parti l'avvocato Salvatore Colosimo su delega dell'avvocato Angelo Marzocchella e l'avvocato Lucio De Luca;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.- Il TAR Campania, con la sentenza n. 235 del 15 gennaio 2015, accoglieva il ricorso proposto dal Comune di Anacapri per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Campania sull'atto di diffida, notificato in data 11 giugno 2014, per la corresponsione della rata finale a saldo concernente le opere di ampliamento del sistema fognario e di integrazione dell'acquedotto comunale.

Ad avviso del TAR la domanda del Comune di Anacapri era fondata, atteso che:

a) non era controversa l'esistenza di un obbligo per la Regione Campania di corrispondere al Comune di Anacapri il saldo dei finanziamenti per le opere in questione;

Handwritten signature





b) la circostanza rappresentata dalla Regione con la nota del 14 aprile 2014, ovvero che i fondi per i predetti finanziamenti sarebbero stati disimpegnati dal Commissario di Governo *ex* ordinanza n. 2948 del 1999 e s.m.i. al fine di destinarli all'emergenza rifiuti, non integrerebbe alcuna giustificazione, ben potendo l'amministrazione individuare una nuova fonte di finanziamento. p.v.

Il TAR, quindi, accoglieva il ricorso e dichiarava l'obbligo della Regione di provvedere al compimento di tutti gli atti presupposti per reperire le risorse necessarie al pagamento di quanto spettante al Comune di Anacapri entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, nominando, per il caso di persistente inadempienza, il Prefetto di Napoli o suo delegato commissario *ad acta*.

2.- Con atto di appello notificato il 13 aprile 2015, la Regione Campania ha impugnato la suddetta sentenza, chiedendone l'annullamento, o la riforma per *error in iudicando*, perché il TAR avrebbe trascurato la corposa documentazione dell'Ufficio regionale dei lavori pubblici che, in risposta alla richiesta del Comune di liquidazione del saldo, con la nota del 22 luglio 2014 evidenziava alcune lacune documentali e giuridiche che rendevano improcedibile il pagamento e la pendenza del giudizio proposto davanti al TAR Campania dal Comune di Anacapri per l'annullamento della suddetta nota e il riconoscimento del diritto al pagamento del saldo.

Deduceva in diritto:

inammissibilità o improcedibilità del ricorso *ex* articolo 117 c.p.a.;
carenza dei presupposti; travisamento; omesso esame di

22/09/2015



documentazione dirimente; *error in procedendo e iudicando*.

3.- Il Comune di Anacapri si costituiva in giudizio, precisando che:

- la documentazione richiesta dalla Regione riguarderebbe solo ed esclusivamente il "4° lotto Agensud" relativo all'acquedotto comunale il cui importo a saldo sarebbe di euro 166.171,98 e non riguarderebbe invece gli altri due lotti in località "La Selva" relativi alla rete fognaria;
- documentazione relativa al 4° lotto sarebbe stata depositata dal Comune di Anacapri nel giudizio instaurato presso il TAR Campania in relazione alla controversia sorta sui lavori del suddetto 4° lotto;
- gli argomenti proposti dalla Regione sarebbero, comunque, inconferenti, atteso che la sentenza impugnata avrebbe limitato l'annullamento del silenzio al solo obbligo del reinserimento in bilancio della previsione della spesa;
- l'appello della Regione sarebbe incentrato sulle questioni relative al quarto lotto, mentre nulla direbbe per i primi due lotti "La Selva", sicché riconoscerebbe implicitamente l'obbligo di pagamento.

4.- Con memoria depositata il 18 giugno 2015, il Comune di Anacapri ha dichiarato di rinunciare agli effetti della sentenza di primo grado limitatamente alle opere dell'acquedotto (4° lotto Agensud).

Le parti hanno precisato le conclusioni ed il giudizio è stato trattenuto in decisione.

5.- Il Collegio dà atto della dichiarazione del Comune di Anacapri di rinunciare agli effetti della sentenza limitatamente al quarto lotto riguardante l'acquedotto e dichiara l'appello improcedibile *in parte qua*.

Per il resto l'appello è infondato e va respinto.

22/09/2015



6.- Non sussiste dubbio alcuno che la Regione Campania sia obbligata al pagamento dei saldi relativi agli interventi finanziati dal Ministero dell'Ambiente per l'ampliamento del sistema fognario in località La Selva (1° e 2° lotto) – opere regolarmente eseguite e collaudate, il cui importo, rispettivamente di euro 140.191,65 per il primo lotto e di euro 90.379,96 per il secondo lotto, non è contestato ed è dovuto, così come riconosciuto dal TAR con la sentenza impugnata. Pr.

Quanto alla circostanza che i fondi per i predetti finanziamenti siano stati disimpegnati dal Commissario di Governo e destinati all'emergenza rifiuti, non giustifica il mancato pagamento, ben potendo l'amministrazione individuare una nuova fonte di finanziamento.

Va, in conseguenza, condiviso quanto affermato dal TAR sull'obbligo della Regione di provvedere al compimento di tutti gli atti presupposti per reperire le risorse necessarie al pagamento di quanto spettante al Comune di Anacapri entro 60 giorni dalla comunicazione (o notificazione, se anteriore) della sentenza, anche a mezzo commissario *ad acta* per il caso di persistente inadempienza.

7.- Le spese di giudizio seguono la parziale soccombenza; esse sono compensate per la metà e per la metà sono poste a carico della Regione Campania nell'importo indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile e per il resto lo respinge.

22/09/2015



Compensa per la metà le spese di giudizio e per la restante metà le
pone a carico della Regione Campania che a tale titolo deve
corrispondere al Comune di Anacapri euro 2.500,00, oltre accessori di
legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 luglio
2015 con l'intervento dei magistrati:

- Carmine Volpe, Presidente
- Francesco Caringella, Consigliere
- Manfredo Atzeni, Consigliere
- Doris Durante, Consigliere, Estensore
- Nicola Gaviano, Consigliere



L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II - 5 OTT. 2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

CONSIGLIO DI STATO
Sezione Quinta

L'avvenuto deposito del presente provvedimento viene
comunicato a *Regione Campania - Comune Anacapri*
ai sensi dell'art. 89, co. 3, cod. proc. amm.

Roma, - 5 OTT. 2015


P. il Direttore



L'anno 2015 il giorno 4 del mese di novembre, il sottoscritto avv. Lucio de Luca, nella qualità e con il domicilio indicati in epigrafe, giusta mandato *ad litem* ex art. 83 c.p.c., ha notificato la sentenza che precede, ai sensi dell'art. 7 della legge 21.1.1994 n. 53 (dichiarando, ai sensi degli artt. 46 e 47, d.P.R. 28.12.2000 n. 445 di essere a tanto autorizzato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli adottata nella seduta dell'11.11.2003), previa iscrizione al n. 15 /2015 del proprio registro cronologico, mediante spedizione di copia conforme all'originale in plico raccomandato dall'Ufficio Postale di Napoli 25, a:

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta, legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Angelo MARZOCHELLA, con domicilio eletto presso l'ufficio di rappresentanza della Regione Campania in Roma, alla via Poli n. 29.

(avv. Lucio de Luca)



N. Raccomandata

76713805763-7



Posteitaliane

EP793-EP7409 - (loc. 23 AG - MOD. 04001 (6x) v.01/15) - SI. [4] Ed. 02/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
 È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde


Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA	N° CIV.	
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE		
	VIA / PIAZZA	N° CIV.	
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Bordo (accettazione manuale)

TASSE

N° AS145 AVVISI DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di VA 2.5 il 6-11-15
 del cronologico REGIONE CAMPANIA IN CONDIZIONE DELLA GIUSTA LEG. RAPP. PT. RAPP. E DIFESO DALL'AVV. ANGELO FARO
 diretto a LA SOCIETA' CON DOMICILIO ELEG. PRESSO L'UFF. DI RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE CAMPANIA IN ROMA
ALLA VIA POLI 23

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>5 NOV 2015</u> <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input checked="" type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) di <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) (firma del destinatario o della persona abilitata)	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. in qualità di (10) <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO	data (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna 
<input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna	PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del	(1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi nota (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 850/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 850/82 e successive modifiche.
Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. <u>1666902874110-3</u> del <u>5 NOV 2015</u> (data e firma dell'addetto al recapito)	sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma	